



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

22816/11

UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/02/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITO SCALERA
Dott. PAOLO OLDI
Dott. PIERO SAVANI
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. MARIA VESSICHELLI

- Rel. Presidente - SENTENZA N. 574
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 23521/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL 31/07/1958

avverso la sentenza n. 86/2008 TRIBUNALE di ROMA, del
23/04/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VITO SCALERA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. Alessandro Rolandi del Foro di Siena, difensore di fiducia del [] che si riporta i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento


O S S E R V A

[] ricorre tramite difensore avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 23 aprile 2009 che, in riforma di quella assolutoria pronunciata da quel giudice di pace, l'aveva ritenuto responsabile dei reati di minacce ed ingiurie in danno di []

[] Secondo l'ipotesi di accusa il [] datore di lavoro della parte lesa, aveva ingiuriato e minacciato la predetta, prospettandole un trattamento sistematicamente vessatorio; secondo la sentenza impugnata la ragione di detto comportamento era nel rifiuto opposto dalla giovane alla richiesta del [] di sottoscrivere una lettera di dimissioni.

Deduce in ricorrente la nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove.

In particolare, a suo avviso il Tribunale aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della [] [], ritenendole riscontrate dalla produzione di un foglio spiegato sul quale era vergata una lettera di dimissioni non sottoscritta, e dalla testimonianza indiretta della testimone [] elementi a suo dire assolutamente inidonei a confortare gli assunti della parte lesa, ed aveva ritenuto erroneamente che l'espressione "ti farò schiattare" potesse costituire il reato di minaccia, mentre invece il significato del verbo "schiattare" sarebbe incerto, non risultando, a suo dire, registrato su alcun dizionario della lingua italiana, né tantomeno valenza offensiva aveva l'invettiva "sei una vergognosa".



Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione degli elementi di prova ritenuti dal Tribunale confermativi dell'ipotesi di accusa, va osservato che la censura sostanzialmente prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni, valutando come elemento di riscontro anche la testimonianza del



Quanto poi alla rilevanza penale delle espressioni su menzionate, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'espressione "ti farò schiattare" non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l'inequivoco significato "ti farò crepare"; l'espressione "vergognosa" poi è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2011

IL PRESIDENTE est.

